



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
PROVINCIA DI AGRIGENTO

Ordinanza n. 8

del 17 Febbraio 2017

OGGETTO: Divieto su tutto il territorio comunale di vendita e di uso di bombolette spray contenenti sostanze schiumogene e simili.

IL SINDACO

VISTO che con l'avvicinarsi del Carnevale si sta riproponendo il problema dell'uso indiscriminato, nonché pericoloso, di sostanze schiumogene contenute in bombolette spray;

VISTO che l'uso di tali prodotti può mettere in serio pericolo i beni e la salute pubblica della cittadinanza;

VISTO l'art. 650 del C.P.;

VISTO il D.L.gs. 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

Ai commercianti operanti nel territorio comunale, per ragioni di incolumità pubblica, il divieto di vendita di bombolette spray di sostanze schiumogene e simili dal 22 al 28 Febbraio 2017.

A tutti i cittadini, il divieto di usare tali prodotti contro cose e persone;

In caso di accertamento delle violazioni sopra indicate, si procederà al sequestro dei prodotti ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 Novembre 1981 n. 689 e s.m.i. al fine del provvedimento consequenziale di confisca.

Salvo che il fatto non costituisca reato, per la violazione di cui sopra, è prevista la sanzione pecuniaria amministrativa dal € 50,00 a € 500,00.

Si dispone altresì la pubblicazione all'Albo Pretorio on line e la pubblicità nei consueti modi di diffusione.

La Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati di verificare la scrupolosa osservanza della presente Ordinanza.

Chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso davanti al TAR Sicilia entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio.

San Giovanni Gemini, lì 17 Febbraio 2017

Il Sindaco
F.to Dr. Carmelo Panepinto